

L'Inquisizione a Modena nel primo Seicento: il “posto” degli ebrei di *Silvia Toppetta*

The Inquisition in Early Seventeenth Century Modena: the “place” of Jews

The events relating to the management of Jewish communities – as can be seen both from the correspondence of the inquisitors and from the inquisitorial trials – offer a closer look at the conflicts of jurisdiction between Inquisition courts and political authorities. At the beginning of the Seventeenth Century, in a duel often favouring the ecclesiastical authority, the Government of the Duchy of Modena used to claim its own prerogatives on Jewish issues, in order to safeguard its jurisdictional rights and its economic interests. This was in spite of the fact that the courts of faith were meanwhile extending their control over everything that concerned relations between Jews and Christians, with growing difficulties in the territories furthest away from the capital.

Keywords: Roman Inquisition, Jews, Modena, Jurisdiction, Inquisitorial Correspondence, Inquisitorial Trials.

Il rapporto dell'Inquisizione romana con gli ebrei è un tema al quale sono stati dedicati diversi studi, più e meno recentemente¹. Si è riflettuto sulla sua evoluzione e le sue dinamiche secondo diverse prospettive, privilegiando di volta in volta l'aspetto economico, sociale o politico, oltre, ovviamente, a quello religioso.

Quella che propongo è una riflessione che prende le mosse da un contesto che considero emblematico sotto diversi punti di vista per quanto riguarda la presenza di comunità ebraiche nella Penisola italiana all'inizio del Seicento, cioè il ducato di Modena, governato dai duchi d'Este. In particolare, intendo focalizzare l'attenzione su alcune dinamiche relative alla presenza e alla gestione della minoranza ebraica nei territori di pertinenza degli inquisitori modenesi² ponendo l'accento sul conflitto giurisdizionale tra il tribunale ecclesiastico e la corte e sulle difficoltà che i

Silvia Toppetta, Sapienza Università di Roma; silviatoppetta@gmail.com.

Dimensioni e problemi della ricerca storica,
1/2020, pp. 43-71

ISSN 1125-517X
© Carocci Editore S.p.A.

giudici di fede trovavano con le autorità cui erano sottoposte le comunità di ebrei residenti nei territori dipendenti.

Questo aspetto è particolarmente interessante, dal momento che, proprio in tema di ebrei, gli scontri tra l'Inquisizione e i duchi d'Este si facevano più accesi e ciò è tanto più rilevante se si considera che, di fatto, si trattava di un rapporto, in generale, decisamente sbilanciato a favore della Santa Sede, soprattutto all'indomani della devoluzione di Ferrara.

Il saggio trae spunto da uno studio dedicato alla storia del tribunale dell'Inquisizione di Modena dal momento in cui, nel 1598, venne elevata al rango di Inquisizione con pieni poteri³ – essendo stata, fino a quel momento, una vicaria del tribunale ferrarese – fino ai primi tre decenni circa della sua attività⁴.

Usando come fonte principale le lettere da e per la Sacra Congregazione del Sant'Uffizio⁵ ci si imbatte nelle questioni che gli inquisitori erano chiamati ad affrontare: oltre a temi di carattere generale, validi per tutte le sedi locali e diramati con lettere circolari – relativi alla pubblicazione di editti e decreti, alla proibizione o espurgazione di libri, alla diffusione di costituzioni papali, alle direttive sulla gestione degli archivi, dei benefici ecc. –, la corrispondenza rispecchia le peculiarità della realtà modenese: dai casi che gli inquisitori ritenevano opportuno o doveroso comunicare a Roma, alle questioni giurisdizionali, alle difficoltà economiche, alla mancanza di strutture e mezzi adeguati per la corretta e puntuale amministrazione degli uffici⁶.

Le informazioni e le tracce della presenza ebraica non si esauriscono, ovviamente, con questo tipo di fonte, ma l'idea di privilegiare la corrispondenza tra inquisitori locali e Sacra Congregazione assolve a due scopi principali: anzitutto, capire di quali casi i giudici modenesi davano notizia ai loro superiori e, quindi, comprendere le ragioni sottese alle loro scelte. Non tutti i casi venivano sottoposti all'attenzione di Roma in maniera dettagliata e, del resto, sempre più nel corso del Seicento i cardinali del Sant'Uffizio invitavano gli inquisitori locali a comunicare solamente le questioni più rilevanti o di difficile soluzione, limitandosi, per il resto, a inviare sommari, sentenze e abiure, con lo scopo di alleggerire l'attività della Congregazione e di evitare inutili lungaggini nella spedizione delle cause ordinarie⁷.

Ulteriore documentazione concernente gli ebrei del ducato si trova nella serie di *Causae Hebreorum*, che comprende fascicoli e atti processuali dal 1600 al 1660; nei fascicoli processuali raccolti insieme a quelli degli imputati cristiani; nei libri di spese, che, in un caso in particolare, come si vedrà, costituiscono una fonte di assoluta importanza per inquadrare

il rapporto tra inquisitori e imputati ebrei; infine, nei carteggi dei vicari, nelle denunce, negli editti, nei decreti e all'interno di raccolte di materiale "miscellaneo".

Dopo aver fornito un quadro della presenza ebraica, si vedrà, attraverso casi di studio ritenuti particolarmente interessanti e significativi, in che modo e in quali forme il tribunale dell'Inquisizione di Modena si occupasse degli ebrei e come questi, d'altra parte, godessero di una certa protezione da parte della corte, coerentemente con la tradizionale politica estense sin dai tempi di Ferrara⁸.

La breve analisi presenta una realtà che, seppure considerata per un limitato arco cronologico, dà un'idea abbastanza chiara di quale fosse la situazione delle comunità ebraiche del ducato. In effetti, dai documenti analizzati emerge una differenza tra ebrei residenti nella capitale e nei centri limitrofi: il controllo veniva esercitato con maggiore difficoltà in periferia, soprattutto in quelle realtà in cui vi erano altri e radicati conflitti di competenze e dove governavano autorità politiche (feudatari, Comunità ecc.) che tendevano, soprattutto per ragioni economiche, ad accordare protezione agli ebrei.

I casi di studio scelti vanno considerati tenendo conto di alcune dicotomie: anzitutto tra Inquisizione e corte, poi tra corte e popolazione della capitale e, infine, tra Modena e territori della sua giurisdizione. Non solo: lo stesso tribunale modenese non manteneva una linea d'azione univoca, ma potevano intervenire di volta in volta fattori e necessità contingenti a determinare scelte e differenti modi di procedere, oltre all'attitudine dei singoli inquisitori.

Il periodo in analisi è cruciale nella storia del ducato estense, reduce da una crisi che ne aveva messo alla prova la stabilità politica ed economica. Il 27 ottobre 1597, con la morte di Alfonso II d'Este, si era estinta la linea diretta della dinastia. Stando alla lettera delle bolle papali, che pure fino a quel momento avevano confermato la posizione dei duchi, la città di Ferrara avrebbe dovuto essere restituita alla Santa Sede⁹. Modena – assieme a Reggio, Carpi, Comacchio, Este e Rovigo – fu mantenuta solo in virtù della rinnovata investitura dell'imperatore Rodolfo II, al quale venne versata in cambio una cospicua somma di denaro. La conferma venne estesa anche ai membri delle linee collaterali dei marchesi di Montecchio e di San Martino. Così, nel testamento redatto il 17 luglio 1595, Alfonso II poté designare il cugino Cesare di Montecchio come suo successore. Nemmeno questo, tuttavia, valse a convincere la Santa Sede, che non volle considerare Cesare come legittimo duca di Ferrara. Si cercò di trattare ancora, ma i tentativi, affidati

a Lucrezia d'Este, non fecero che sigillare la definitiva sconfitta delle ragioni estensi: l'accordo tra papa Clemente VIII e Cesare d'Este, conosciuto come "convenzione faentina" (13 gennaio 1598), prevedeva infatti la perdita di Ferrara, devoluta alla Santa Sede insieme a Comacchio, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Massalombarda, Sant'Agata, Conselice, Cento e Pieve di Cento¹⁰.

Alfonso II moriva il 27 ottobre del 1597 e il 28 gennaio dell'anno successivo Cesare lasciava per sempre la città di Ferrara per spostarsi, insieme al suo seguito, a Modena, che aveva scelto come nuova capitale¹¹.

Si è accennato alla protezione dei duchi estensi sui sudditi ebrei sin dal periodo ferrarese. Ebbene, se è vero che questa sarebbe stata mantenuta in certa misura anche dopo il trasferimento della capitale a Modena, bisogna considerare che le condizioni degli ebrei in quel torno d'anni subirono un inesorabile peggioramento, il che si tradusse in una maggiore difficoltà anche per le comunità estensi. Basti pensare all'accoglienza, tutt'altro che benevola, dei modenesi all'arrivo del seguito del duca Cesare, di cui facevano parte non pochi ebrei, che, in quanto ferraresi, ovvero forestieri, venivano guardati con ancora maggiore sospetto e vero e proprio astio, sia dal popolo che dai rappresentanti delle corporazioni. Proprio questi ultimi ne avrebbero più volte invocato la cacciata e l'esclusione, favorendo di lì a pochi decenni la decisione del duca Francesco I di chiuderli nel ghetto cittadino (1638)¹².

Un simile atteggiamento, assecondato da un'Inquisizione che ora non era più una vicaria, ma una sede principale e quindi più presente e attiva, si tradusse, per dirla con le parole di Albano Biondi, in un

attacco alla sociabilità spontanea, specie alla sociabilità ludica, volto ad erigere un muro di estraneità tra ebreo e cristiano: quanti processi a gente che ha ballato insieme, ha fatto musica insieme, ha condiviso l'allegria di una festa di nozze o della nascita di un figlio o semplicemente ha giocato insieme all'osteria!¹³

Le lettere, insieme ai fascicoli processuali – tanto quelli della serie *Causae Hebreorum* quanto quelli contenuti nella serie dei *Processi*¹⁴ – restituiscono esattamente questo, cioè i tentativi di controllo sulla quotidianità delle relazioni, onde evitare commistioni e "legami pericolosi"¹⁵, ma non solo. I documenti rinviano anche ad altri aspetti, su cui interessa porre l'accento: anzitutto, la questione economica, strettamente connessa e pienamente interpretabile soltanto all'interno di una problematica più ampia, quella giurisdizionale.

I

Il conflitto giurisdizionale tra corte e Inquisizione

La protezione da parte della corte innescava inevitabilmente un conflitto con i giudici della fede e le dispute sull'attribuzione dei casi non si risolvevano sempre in maniera semplice¹⁶. Il problema, del resto, era comune a ogni realtà territoriale in cui si trovavano più o meno consistenti comunità di ebrei¹⁷.

Prima di fornire esempi particolari, bisogna almeno accennare a una questione preliminare: in che modo l'Inquisizione contro l'eretica pravità era riuscita nell'intento di estendere la propria giurisdizione sugli ebrei? Sin dal Medioevo il tribunale ecclesiastico aveva rivendicato delle prerogative su alcune fattispecie di reato, nonostante fosse chiaro che gli ebrei, in quanto non battezzati, non potessero essere considerati eretici¹⁸. Ci si concentrò, ad esempio, sulle situazioni in cui essi avrebbero potuto fomentare l'eresia o offendere la religione cristiana (*contemptus fidei*), o sul favore accordato ai convertiti che intendessero tornare alla religione giudaica¹⁹. Sono alcuni degli ambiti su cui avrebbe rivolto l'attenzione la Congregazione del Sant'Uffizio – istituita da papa Paolo III Farnese nel 1542 –, che definì progressivamente i casi contro cui procedere, attraverso le norme che si susseguirono negli ultimi decenni del secolo, in particolare la bolla *Antiqua Iudaeorum improbitas* (1581) e la costituzione *Cum Hebraeorum malitia* (1593)²⁰: oltre alla condanna del Talmud e dei libri cabalistici, i giudici di fede venivano autorizzati ad agire contro le presunte pratiche magiche degli ebrei, le loro bestemmie, l'uso di balie cristiane e, in generale, i rapporti sospetti tra ebrei e cristiani.

Della ricezione di tali direttive nel contesto modenese è prova, tra l'altro, un manuale ad uso degli inquisitori, contenuto in una busta di materiale miscelaneo, che, appunto, dà conto delle diverse categorie di rei contro i quali poteva intervenire l'Inquisizione²¹. In particolare, il paragrafo dedicato agli ebrei e ad altri "infedeli" ("De gli Hebrei, et altri Infideli") fornisce un elenco dettagliato di comportamenti e azioni che avrebbero senz'altro determinato l'azione dei giudici: negazione degli articoli di fede in comune con i cristiani; invocazione, adorazione di demoni e insegnamento ad altri di tali pratiche; bestemmie contro Cristo e messa in dubbio della verginità di Maria; induzione di cristiani a rinnegare la loro fede o a professare eresie; dissuasione di ebrei dal proposito di farsi cristiani; possesso, occultamento o diffusione di libri talmudici e di altri testi condannati o proibiti (compresi quelli di magia); farsi beffe dei cristiani (soprattutto durante la Settimana Santa); servirsi di nutrici e balie cristiane

contra gli ordini de' Sacri canoni, ò tenendole, nel giorno che esse fanno la Communione ò per alcuni giorni seguenti [facendo loro] buttar via il latte per terra, ò in luoghi immondi, et in latrine.

Se questa era la posizione dell'Inquisizione – tanto della Sacra Congregazione, quanto del tribunale modenese – bisogna capire in che modo e con quali limiti essa poté attuare i propri disegni, a fronte di un'autorità politica che, come si è detto, non avrebbe rinunciato a rivendicare le proprie prerogative.

La corrispondenza tra gli inquisitori e i loro superiori romani fa spesso riferimento a questo aspetto. Particolarmente significative risultano alcune lettere tra l'inquisitore Giovanni Vincenzo Reghezzi (1619-1626)²² e il cardinal Millini che, tra il 1620 e il 1623, affrontarono più volte il tema dei "disordini" tra ebrei e cristiani, rilevati in diversi luoghi della giurisdizione modenese, e delle conseguenti difficoltà con la corte. Il 4 aprile 1620, dopo aver più volte sollecitato l'inquisitore a intervenire contro gli "abusi" di volta in volta segnalati, Millini lo esortò a procedere, assieme al vescovo, conformemente alle norme vigenti e, in particolare, alla bolla di Pio V²³. Il mese successivo, Reghezzi fece sapere di aver informato il duca e i suoi principali ministri, i quali avevano sì convenuto sulla necessità di porre rimedio alla situazione, ma, contestualmente, avevano rivendicato l'esclusiva giurisdizione ducale su quella materia²⁴. In particolare, scriveva l'inquisitore, il segretario ducale Andrea Codebò aveva obiettato che la bolla di Pio V «datta à me per norma da Vostra Signoria Illustrissima in questo negotio sia Constitutione particolare, et non generale», valida quindi solo all'interno dei confini dello Stato della Chiesa: ogni intervento era perciò da considerarsi un'indebita ingerenza («et che intromettersi in questo negotio sia un turbare la Giurisditione del Signor Duca»²⁵). Da parte sua, il cardinale aveva difeso la validità universale della bolla in questione, che andava al di là della Grida del 1602, trasmessa dalla segreteria ducale in quell'occasione²⁶. Essendo mancato un chiarimento, l'anno successivo Reghezzi tornò sull'argomento, poiché i ministri di Cesare d'Este restavano convinti

che la Bolla di Pio V di santa memoria si debba osservare solo nel Stato Ecclesiastico e' non nelle Terre dell'Imperio, e' che tocchi al Principe Secolare à castigare gli Hebrei con pene corporali, ò pecuniarie, et al Sant'Uffizio solo con pene spirituali [...] et che la Bolla di Pio V non astringa li Principi ad osservarla²⁷.

Convinzione che era evidentemente una certezza, se, nell'aprile del 1623, lo stesso inquisitore poneva nuovamente il problema, segnalando, anzi,

una ulteriore “difficoltà”, ovvero la pretesa dei ministri «che circa la servitù delli cristiani agl’Hebrei tocchi al Principe à castigarli o almeno che sia Delictus mixti fori, et che però, detur locus preventionis»²⁸.

La questione non avrebbe trovato una soluzione definitiva, essendo ciascuna delle parti interessata a rivendicare la propria preminenza giurisdizionale, oltre a vantaggi economici, come si legge nella medesima lettera, quando Reghezzi riferiva che il ministro ducale con cui si era confrontato aveva ricordato che «sotto il Signor Duca Alfonso in Ferrara quel Padre Inquisitore d’allhora dava la mettà delli Denari delle condane alla Camera Ducale»²⁹.

2

Il denaro degli ebrei

Sin dai primissimi anni di attività della “nuova” Inquisizione modenese, ciò che emerse agli occhi dei giudici domenicani fu la condizione di estrema povertà in cui versava il tribunale, che non riusciva a garantire neppure le attività ordinarie per mancanza di denaro e per l’inadeguatezza dei locali. Le lettere del primo inquisitore, Giovanni da Montefalcone (1598-1599), alla Sacra Congregazione sono assai indicative in questo senso, ma le risposte che riceveva, in linea con la politica del tribunale romano, lo invitavano, sostanzialmente, a provvedere da sé³⁰. Ecco allora che, non a caso, si assiste in questo torno d’anni a un aumento significativo della commutazione delle pene in multe.

A segnare una vera svolta fu il terzo inquisitore di Modena, frate Arcangelo Calbetti da Recanati (1600-1607), che prese di petto la situazione e diede inizio, con tutti gli strumenti che aveva (e non aveva) a disposizione, ai lavori per l’adeguamento delle strutture della sede. Diverse sue lettere e minute fanno riferimento, in particolare, a una cospicua somma in denaro dovuta da un reo ebreo, tale Isac, al quale era stata comminata una multa di 800 scudi. Calbetti non ci pensò due volte: questi denari andavano senz’altro destinati alla costruzione del tribunale:

Havendosi à cominciare la fabrica dell’Inquisitione e carceri in questo Convento (cred’io) non sarebbe se non bene s’applicasse tutta la condennatione d’Isac ebreo d’otto cento ducaton per la fabrica sudetta³¹.

Fra Giovanni alludeva a Isac Sanguinetti, appartenente a una delle principali famiglie ebraiche della città, che aveva subito un processo per possesso di libri proibiti e per aver compiuto “esperimenti diabolici”³². La

risposta di Giulio Antonio Santoro, cardinale di Santa Severina, rifletteva un atteggiamento tipico della Sacra Congregazione nelle questioni relative a pene pecuniarie e confische, poiché, se da un lato esse costituivano notoriamente una fonte costante di reperimento di denaro, da destinare a usi diversi, dall'altro si era consapevoli dei problemi che ciò comportava, contribuendo a delineare un quadro non positivo dell'istituzione, che rischiava di apparire eccessivamente avida: si stabilì, pertanto, che solo metà dei proventi venissero destinati alla fabbrica del tribunale, mentre il rimanente sarebbe stato ripartito tra i luoghi pii della città in maggiore stato di bisogno, chiarendo che, comunque, in futuro si sarebbe dovuto evitare di comminare quel tipo di pena³³.

Il contributo del denaro degli ebrei ai fini dell'adeguamento degli edifici del tribunale non si limitava certo a questa somma e ne dà testimonianza un documento fondamentale: il "Libro della Fabbrica del Santo Offitio di Modona", in cui vennero riportate in dettaglio tutte le spese compiute da Calbetti dal 1602 al 1607, con note degli inquisitori successivi. Dopo aver indicato l'ammontare parziale e totale delle spese, l'inquisitore precisava che, nel momento in cui registrava i dati (il 15 marzo 1607), ovvero verso il termine del suo mandato, egli non aveva restituito l'intera somma di cui era debitore, ma restava ancora una parte da rimborsare a diversi creditori. La maggior parte di essi erano ebrei, tranne il muratore Pasino Poldi e tale Gemignano Monti: lo spagnolo Isac Franco, alcuni membri della famiglia Sanguinetti, Mosè da Modena. In una nota firmata Calbetti aggiungeva: «Avertendo di più, che i detti dinari sono stati prestati all'ufficio da gli ebrei sudetti à mia istanza senza alcuno interesse»³⁴. Allo stesso modo, in riferimento al prestito di Isac Franco, troviamo tra le carte contenute nel Libro un'attestazione del 25 marzo 1607 in cui si legge:

Io frat'Arcangelo Calbetti da Recanati maestro et Inquisitore di Modena etc. faccio fede con la presente scritta, e sottoscritta di mio proprio pugno, e sigillata col sigillo ordinario dell'Inquisition sudetta a qualunque persona, qualmente messer Isac Franco spagnolo ebreo habitante di Modona resta creditore col Sant'Ufficio di Modona di lire cento tre di moneta modenese, e questo per tanti prestati à mia istanza senza alcun'interesse alla fabrica dell'Inquisition nuova fatta fabricar da me, i quali effettivamente sono stati spesi nella fabrica sudetta che perciò resta l'obbligo de sodisfarli alli molto Reverendi Padri Inquisitori successori com'io li prego a voler far quantoprima à chi appresenterà il presente scritto³⁵

Quel che risalta immediatamente agli occhi di chi legge è che il denaro degli ebrei, oltre che dalle pene pecuniarie, proveniva anche da prestiti, concessi senza interesse e risarciti da Calbetti e dai suoi successori, come

mostrano i documenti contenuti nel Libro, tra cui una ricevuta consegnata dall'ebreo David, figlio di Isac Franco, del 20 febbraio 1614, nella quale questi affermava di essere stato risarcito dall'inquisitore Michelangelo Lerri da Forlì (1608-1616) delle 103 lire di moneta modenese prestate «senza alcun interesse» da suo padre all'allora inquisitore di Modena, Arcangelo Calbetti da Recanati, per la fabbrica della nuova Inquisizione.

È difficile stabilire quanto la pratica del prestito senza interesse fosse diffusa in situazioni di necessità. Albano Biondi aveva rilevato il particolare, senza tuttavia dedicarvi una specifica trattazione, limitandosi a osservare che, dal momento che si stava costruendo la nuova sede del tribunale, «la pesante atmosfera di pressione sull'Università degli ebrei serviva anche a rendere più scorrevoli i prestiti» e riportava la nota dell'inquisitore, mettendo in corsivo il punto relativo al prestito («avvertendo [...] che i detti dinari sono stati portati all'ufficio da gli ebrei sodetti a' mia istanza *senza alcuno interesse*»³⁶).

Alla base della concessione di prestiti gratuiti potevano stare considerazioni di opportunità. Ne offre conferma una vicenda di cui si ha notizia nella corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione degli anni 1621-1622. Il 9 giugno 1621 fra Giovanni Vincenzo Reghezzi dava notizia della recente condanna di due ebrei. Uno di essi era Isac Sanguinetti, già noto al tribunale modenese per esser stato processato nell'anno 1600 per possesso di libri di negromanzia e per esperimenti diabolici, ora nuovamente inquisito per reati simili e per aver insegnato pratiche occulte a un gentiluomo modenese. I consultori locali avevano inizialmente stabilito la pena della galera, salvo poi commutarla nella frusta e nel bando, a causa della constatata infermità dell'uomo. Sia Isac Sanguinetti che il suo complice – condannato a sua volta alla berlina – avevano quindi fatto ricorso al duca e al principe Nicolò d'Este, affinché intercedessero presso l'inquisitore, ottenendo l'ulteriore commutazione della pena in una multa, al cui pagamento avrebbero provveduto i parenti dei rei³⁷. L'esito della vicenda si può ricostruire da una lettera dell'anno successivo inviata dal cardinal Millini, alla quale sono allegati due documenti. Il primo di essi è un memoriale in cui si chiedeva che a Isac Sanguinetti, condannato l'anno precedente al pagamento di 100 scudi e avendone già versati 70, si abbonassero i 30 rimanenti, in virtù di un credito precedente a favore dell'inquisitore Arcangelo Calbetti «per servitio della fabrica del santo ufficio». Il secondo era, appunto, una copia della fede di Calbetti, datata 25 marzo 1607, che attestava un credito dei fratelli Sanguinetti di 153 lire di moneta modenese «senza alcuno interesse». Nella lettera il cardinale, sulla base del memoriale di Pellegrino Sanguinetti (parente di Isac, probabil-

mente suo fratello), ordinava di verificare se si trattasse di denaro prestato a titolo personale o per i “servitij” del tribunale: in quest’ultimo caso, lo si sarebbe potuto accettare «per conto di quello ch’egli [Isac] deve dare a cotesta Inquisitione»³⁸. Dal momento che non si hanno successive menzioni del caso³⁹, si deve dedurre che, effettivamente, fosse stata appurata l’originaria destinazione del denaro ai lavori di rifacimento dell’edificio del tribunale e che, conseguentemente, si fosse deciso di accogliere la richiesta.

I prestiti, così come il denaro sborsato dalle comunità ebraiche dei territori sottoposti alla giurisdizione – di cui pure si ha notizia nel “Libro della Fabrica del Santo Offitio di Modona” –, unitamente alle multe e alle commutazioni di pene, offrono una conferma ulteriore del fatto che l’edificio del nuovo tribunale fu realizzato in gran parte col denaro degli ebrei.

L’aspetto economico è fondamentale nel determinare l’attitudine degli inquisitori – ma anche del potere secolare – verso gli ebrei⁴⁰. Basti considerare la complessa questione della correzione dei loro libri: molte delle multe comminate derivavano dalla mancata espurgazione, oltre che dal possesso stesso di volumi proibiti o sospesi. Da alcune lettere relative a tali pene pecuniarie, si apprende che talvolta potevano nascere delle difficoltà tra duca e suoi ministri e Inquisizione, proprio perché i primi avanzavano la pretesa dell’assegnazione di una parte dei proventi al loro fisco⁴¹. È un elemento da tenere in considerazione all’interno del più ampio conflitto tra il tribunale di fede e la corte in materia di ebrei⁴².

3

Come espurgare i libri ebraici?

È utile, dunque, approfondire la questione della correzione dei libri⁴³ presentando la situazione dei primi anni del secolo XVII. A Modena la prima espurgazione risaliva ai mesi di gennaio e febbraio del 1599, ai tempi del primo inquisitore cittadino⁴⁴: il converso fra Luigi da Bologna era giunto nella capitale estense quello stesso anno, dopo aver prestato la sua opera di correttore a Mantova, Cremona e Casale Monferrato⁴⁵.

Da una minuta del 1602⁴⁶, sappiamo che l’inquisitore Calbetti aveva avvisato i suoi superiori di aver ricevuto un memoriale di protesta da parte degli ebrei di Modena, redatto in seguito alla pubblicazione di un editto sulla correzione dei loro libri, in cui si prevedeva, tra l’altro, che tutti gli ebrei sottoposti alla giurisdizione avrebbero dovuto far in modo di avere i libri ben corretti ed espurgati, non fidandosi della correzione operata da fra Luigi da Bologna: nel caso in cui li si fosse trovati non corretti, non si sarebbe infatti accettata la scusa di essersi attenuti a quella.

L'inquisitore aveva per un po' di tempo sopasseduto, consapevole della difficoltà del compito, tanto più che si era avuta notizia che a Mantova⁴⁷, a Ferrara e anche altrove l'Inquisizione aveva deputato "per ordinario" i correttori. A nulla servì la proposta avanzata dagli ebrei di nominare un correttore adeguato per evitare di continuare ad attenersi alle censure di fra Luigi. Da parte sua l'inquisitore, non potendosi opporre agli ordini dei suoi superiori, ma non volendo inasprire ulteriormente gli animi, aveva suggerito di concedere loro l'ausilio dello stesso correttore che operava a Mantova, Domenico Gerosolimitano⁴⁸: non si trattava di un'insistenza senza motivo, ma derivava dalla consapevolezza del malcontento degli ebrei, i quali cominciavano a pensare di essere bersaglio particolare di ingiustizie non motivate da parte dell'Inquisizione, non riuscendo a spiegarsi perché solo a loro venisse impedito di avvalersi di un correttore, mentre in altre località non venivano opposte simili resistenze, come a Ferrara – dove operava un francescano, frate Ippolito – e a Reggio – dove ci si continuava a servire del converso fra Luigi –, città in cui gli ebrei dovevano preoccuparsi soltanto delle spese per la correzione.

Come spesso accadeva, ai divieti più volte opposti dai cardinali della Sacra Congregazione, gli ebrei avevano risposto rivolgendosi direttamente al duca e al suo segretario, Giovanni Battista Laderchi, che si era ripetutamente fatto portavoce delle loro istanze⁴⁹. Ma neppure questo tentativo sembrò andare a buon fine, stando alla testimonianza di una lettera del cardinal Millini (18 gennaio 1625) all'inquisitore Reghezzi, in cui si ribadiva ciò che avrebbe dovuto essere noto da tempo agli ebrei modenesi:

agli Hebrei stessi [...] si è lasciato sempre il carico di tenerli [i libri] ben corretti, et espurgati secondo il tenore della Constitutione della Santa memoria di Clemente VIII, dopo il quale, essendosi da parte d'Hebrei di Roma e di diverse altre città e particolarmente di Modona fatta istanza di deputazione di Correttori, mai questa S. Congregazione ha voluto consentirvi [...] anche se qualche Inquisitore di propria autorità ha deputato Correttori, la Congregazione avutane notizia li ha gravemente ripreso e revocata la deputazione come fece all'Inquisitore di Ferrara nel 1610; di modo che non è vero il presupposto fatto dagli Hebrei a S. A. che in Roma et altrove se li deputano Correttori.

Quindi, rivolgendosi all'inquisitore, Millini concludeva: «Rappresenti dunque al Signor Duca, e lo renda persuaso, che dalli Hebrei di Modena non si ricerca più di quello, che si pretende dagl'Hebrei d'altri Stati»⁵⁰.

Il quadro si complica ulteriormente se dalla corrispondenza tra inquisitori e Sacra Congregazione si passa ai processi e alle denunce per lettura e possesso di libri proibiti. Un fascicolo degli anni 1601-1602 contro diversi

imputati di religione ebraica risulta emblematico, dal momento che vi si coglie la discrepanza tra le disposizioni più volte ribadite da Roma riguardo all'espurgazione e l'effettiva prassi locale. Alcuni membri della famiglia Sanguinetti, insieme a tali Aaron da Rubiera ed Emanuele, erano stati denunciati da fra Luigi da Bologna⁵¹ con l'accusa di possedere e leggere libri proibiti. Si notino le parole con cui il converso veniva introdotto davanti al giudice: «per ipsomet Padrem Inquisitorem demandatum fuerat opus corrigendi libros Hebreos, dicens se invenisse libros quosdam Hebreos prohibitos quos presentare intendebat...»⁵², poi ricalcate nella sua deposizione:

Havendomi la Reverentia Vostra dato il carico di correggere i libri Hebraici ch'erano rimasi da correggere in questa Città doppo l'altra correttione ch'io feci alli anni passati, sotto il Padre Inquisitore morto Padre Giovanni da Montefalcone [...] et havendomi dato ordine ch'io andassi alle case loro in compagnia del vostro Notaro et havendo io esseguito quanto ella mi ha' ordinato, perché ho' ritrovato alcuni libri prohibiti, et anchor altri ne sono stati mandati per occasione della detta correttione pure prohibiti, che non furono presentati l'altra volta, sono venuto a darne conto alla Reverentia Vostra⁵³.

Fra Luigi dichiarava dunque di aver ricevuto l'incarico da Calbetti e di aver svolto il compito anche in passato, precisamente durante il mandato di Giovanni da Montefalcone. La presenza del notaio al suo fianco in quelle occasioni garantiva l'ufficialità della procedura. È evidente, quindi, che l'uso di deputare un correttore dei libri ebraici fosse consolidato o comunque accettato.

Come si spiegano, a questo punto, i continui divieti da parte della Sacra Congregazione, riferiti proprio all'abitudine degli ebrei estensi di avvalersi dell'opera del converso fra Luigi da Bologna?

Vi è poi un altro elemento, che emerge dall'interrogatorio di Viviano Sanguinetti. Dopo avergli chiesto da quanto tempo risiedesse a Modena, per appurare se potesse essere stato o meno a conoscenza dell'editto di Giovanni da Montefalcone, l'imputato rispose di non ricordare le prescrizioni in questione, ma solo la visita dell'inquisitore e di fra Luigi: costoro, dopo un paio di giorni di esame delle sue opere, gli avevano chiesto il denaro per la correzione e lui aveva provveduto al pagamento⁵⁴. Il particolare della remunerazione del correttore è perfettamente in linea con la prassi vigente a Reggio e a Mantova, alla quale, come si è visto, gli ebrei di Modena si erano richiamati in altre circostanze.

Ci si deve chiedere, allora, per quale motivo Calbetti nelle sue lettere a Roma non avesse mai fatto riferimento alla situazione di Modena, ma

solo a quella delle sedi limitrofe. Si potrebbe ipotizzare una precisa volontà dell'inquisitore che, omettendo di menzionare una pratica di cui egli stesso e i suoi predecessori si erano serviti, evitava di squalificarsi agli occhi dei superiori. Questo, tra l'altro, contribuirebbe a spiegare le ragioni del suo tentativo di mediare tra le richieste degli ebrei e l'intransigenza della Sacra Congregazione.

Vale comunque la pena di ricordare che la questione dell'espurgazione dei libri ebraici presentava e avrebbe sempre presentato una difficoltà intrinseca, legata alla lingua: i testi scritti in ebraico potevano essere compresi da pochi, da cui l'inevitabilità di continuare a ricorrere all'opera di ebrei e neofiti⁵⁵.

Ulteriore motivo per cui gli inquisitori incentivavano il ricorso ai correttori era poi, come si è detto, una considerazione di carattere economico, come conferma inequivocabilmente la risposta di Viviano Sanguinetti: gli ebrei erano tenuti a versare delle somme in denaro per far correggere ed espurgare i libri. Non è da escludere che Calbetti e gli altri inquisitori modenesi compissero valutazioni analoghe e anche questo elemento è da tenere presente dietro i tentativi di cercare una soluzione più favorevole agli ebrei.

La prassi descritta lascia pensare a una sorta di silenzio assenso e a una tolleranza che potevano essere turbati o in seguito a contingenze particolari – come fu il caso delle spese per l'adeguamento della sede del tribunale – o come conseguenza degli inasprimenti delle misure repressive contro gli ebrei, che si verificarono sempre più frequentemente nel corso del Seicento.

La situazione rispecchia, in realtà, la complessità dello stato generale della questione legata all'espurgazione dei libri ebraici, che seguiva l'andamento altalenante della politica romana⁵⁶. Una politica che ebbe un punto di svolta con papa Clemente VIII e con l'Indice del 1596, che proibiva del tutto il Talmud e revocava tutte le precedenti concessioni e licenze. Da quel momento venne imposto ufficialmente l'ordine per gli ebrei di provvedere da soli all'espurgazione dei loro libri e, infatti, è a questa decisione che il cardinal Millini si richiamava nella lettera all'inquisitore di Modena del 18 gennaio 1625.

Ma, come si è cercato di evidenziare, tra la norma e la sua concreta e definitiva attuazione vi era uno spazio di discrezionalità e di iniziativa, cui gli inquisitori locali difficilmente avrebbero voluto e potuto rinunciare, sia per non privarsi di entrate essenziali, sia per non inasprire eccessivamente il conflitto con l'autorità politica nei casi, come quello modenese, in cui questa non intendeva mettere in discussione le proprie prerogative giurisdizionali sui sudditi ebrei.

Cristiani ed ebrei: commistioni e interazioni⁵⁷

Nei centri sottoposti alla giurisdizione dell'Inquisizione modenese era decisamente più difficile limitare rapporti e interazioni fra cristiani ed ebrei. Lo si comprende soprattutto dalle descrizioni delle situazioni quotidiane, come testimoniano, ad esempio, le lettere che hanno come oggetto i casi occorsi a Spilamberto e a Vignola dove, a quanto sembra, le autorità civili non manifestavano ostilità nei confronti degli ebrei residenti.

Nel Castello di Spilamberto, appartenente alla diocesi di Modena, ma sottoposto alla giurisdizione temporale dei marchesi Rangoni, si era accertata la pratica di alcuni ebrei di uccidere animali nel macello pubblico dei cristiani «con le loro osservazioni superstiziose»⁵⁸: questi compravano gli animali e, una volta macellati, ne vendevano la carne indifferentemente a ebrei e cristiani, essendovi in quel luogo appena due famiglie di ebrei ed essendo i cristiani, di contro, spinti a comprarne dalla necessità, avendo come unica alternativa quella di recarsi fuori città.

Nella stessa lettera in cui dava conto di questa realtà, l'inquisitore Novati (1618-1619) faceva cenno alla situazione della vicina Vignola, ritenuta un «negotio di alta consideratione»: qui il duca di Sora, titolare del potere temporale, avrebbe accordato alcuni privilegi commerciali agli ebrei del luogo ma, così facendo, aveva alimentato nella marchesa Rangoni la pretesa di concedere analoghi vantaggi a quelli di Spilamberto, permettendo loro, appunto, di vendere carne ai cristiani⁵⁹.

La lettera appena citata fa riferimento a problemi rilevanti nell'ambito dei rapporti tra ebrei e cristiani. Anzitutto, va ricordato che a questi ultimi era vietato consumare carne macellata secondo il rito ebraico⁶⁰: ciò naturalmente rendeva problematico che a Spilamberto gli ebrei acquistassero capi di bestiame – presumibilmente da allevatori cristiani –, li macellassero secondo le proprie prescrizioni religiose nel macello dei cristiani e vendessero la carne tanto a correligionari, quanto a cristiani. L'inquisitore descriveva una situazione che fino a non molti decenni prima non avrebbe probabilmente suscitato lo stesso allarme, se è vero che le pratiche descritte sono attestate a Roma tra la fine del Quattrocento e gli inizi del secolo successivo⁶¹ e che nella stessa città, nonostante la stretta del controllo esercitato dal Sant'Uffizio, ebrei e cristiani continuarono a commerciare carne ancora nella seconda metà del Cinquecento⁶². Il fenomeno dell'acquisto, macellazione, vendita e consumo di questo bene mostra in maniera evidente l'impossibilità di impedire relazioni fra le due comunità: da parte degli ebrei, era necessario vendere la carne scartata ai

cristiani, sia in quanto erano la componente numericamente più rilevante nelle varie località, sia perché la perdita sarebbe stata notevole, anche in termini economici. Da parte loro, i cristiani non potevano fare a meno di acquistare la carne da ebrei, come nel caso di Spilamberto, dove essi erano gli unici a venderla. Di fatto, tanto per necessità, quanto per mancata percezione del “pericolo” o per deliberata volontà di eludere i divieti, controllare questo tipo di commercio si mostrava quanto mai arduo.

Il 30 gennaio 1619 Novati tornava a parlare di Vignola e Spilamberto e lo faceva in maniera ancor più allarmata: la situazione, anziché migliorata, era pressoché fuori controllo, dal momento che, evidentemente, era mancata la collaborazione da parte dei governatori locali. E c'era di più: ebrei e cristiani si erano trovati in diverse circostanze a danzare e cantare insieme, come era avvenuto a Carpi, dove persino un curato del luogo, Francesco Maria Guaitoli, in occasione del matrimonio tra due ebrei, aveva partecipato ai festeggiamenti⁶³, o come nel caso di un banchiere ebreo di Soliera, David D'Iena⁶⁴, di cui si dava notizia in Sacra Congregazione perché aveva tenuto in casa propria delle feste invitando alcuni cristiani e che, oltre a questo, era solito tenere a servizio una donna della stessa religione.

In effetti, dalle verifiche che seguirono emerse una realtà fatta di continui scambi e rapporti: quello di intrattenersi e interagire nelle più disparate evenienze era chiaramente un uso radicato e consolidato. Ne offre conferma il fatto che lo stesso banchiere D'Iena aveva affermato di aver ottenuto la licenza dal Podestà di Soliera il quale, ascoltato nel merito, aveva risposto

che veramente haveva concessa detta licenza non sapendo che ciò fosse proibito, essendosi così costumato altre volte, ma' che non haverebbe datta detta licenza se prima non si fosse fatta un'altra festa simile nella casa del Signor Arciprete di detto luoco con l'intervento di cristiani, et Hebrei donne, et huomini sonando à detta festa il Padre fra Giacinto da Mantua dell'ordine di S. Domenico [...] che perciò havendo veduto un frate di S. Domenico assistere ad una simil festa, e sonare [il Podestà] haveva stimato, che si potesse anco concedere di ballare in Casa d'Hebrei⁶⁵.

Stando così le cose, i giudici della fede – inquisitore e ordinario – avevano stabilito che, almeno per quella volta, non si procedesse né contro l'ebreo, né contro il podestà e che nei confronti del prete fosse sufficiente una «buona correzione».

Le lettere informano di ulteriori “disordini”, come quelli occorsi a Finale e Soliera, in cui gli ebrei disponevano abitualmente di servitù

cristiana⁶⁶. Si trattava in molti casi di donne che prestavano servizio come nutrici e balie, o di uomini richiesti per mansioni occasionali, come accendere il fuoco nel giorno di sabato. L'ebreo Vitale da Nonantola, ad esempio, compare più volte nella corrispondenza per il fatto che, in occasione del parto di sua moglie, aveva tenuto nella propria casa tre donne cristiane⁶⁷: dopo aver valutato le circostanze in cui ciò era avvenuto, i cardinali avevano tuttavia stabilito la competenza dell'ordinario, dal momento che non si era trattato di trasgressioni particolarmente gravi⁶⁸. Oltre ai problemi legati al servizio reso agli ebrei, la permanenza di cristiani nelle loro abitazioni ne portava con sé diversi altri, come quello del consumo del cibo cucinato «all'Hebraica», vietato ai cristiani, come si è ricordato. L'inquisitore Reghezzi lamentava continuamente la grande difficoltà di procedere contro gli «abusi», dovuta anche al fatto che gli ebrei potevano in qualunque momento fare ricorso alle autorità politiche, incontrandone il favore:

Sono così assuefatti questi Hebrei à valersi di cristiani e' cristiane nelle loro Case in servitij domestici, come di spazzare la Casa, far i letti, lavar i Piatti, portar legna, et altri simili servitij, che non ostante che ne siano statti puniti alcuni, del continuo ricevo nuove querelle, et di presente alcuni Hebrei del Finale hanno tenuto in Casa per far detti servitij sotto pretesto di farsi accendere il fuoco il sabato Putti di dieci, e' dodici anni; a' quali hanno anco dato da mangiare de loro Cibi cotti all'Hebraica: et per che trovo assai difficile il castigare detti Hebrei per li favori grandi ch'hanno, poi che se gli voglio imporre pene Corporali strepitano, e' riempino di querelle tutta questa Corte, pene pecuniarie non se gli devono dare, stando l'ordine di cotesta Sacra Congregatione, onde mi sono risoluto di scriverne a Vostra Signoria Illustrissima supplicandola à restar servita di comandarmi quello che doverò fare in questo particolare⁶⁹.

Sempre a Finale, inoltre, era avvenuto che alcuni cittadini «principali» si fossero recati a Modena per chiedere ai ministri del duca la licenza di mandare i propri figli nelle scuole degli ebrei, contro l'ordine dell'inquisitore⁷⁰. La risposta dei cardinali fu decisa: inquisitore e vescovo non avrebbero in alcun modo dovuto assecondare una richiesta del genere, poiché ciò era contrario ai sacri canoni e alle costituzioni apostoliche, come cosa «perniciossissima all'anime de fedeli»⁷¹. Gli stessi divieti erano stati intimati all'ebreo David Finchi, che aveva domandato di poter insegnare a suonare strumenti musicali a dei cristiani in terra di Carpi⁷².

Nonostante questi ultimi esempi di richieste formali agli inquisitori, i fatti di cui si è dato conto testimoniano come le commistioni in elusione delle direttive fossero frequenti, non solo per la normalità dei rapporti

tra le due comunità, ma anche per una innegabile tolleranza da parte dei governanti.

Se questi erano i problemi che si presentavano fuori dalla capitale, va detto che neppure a Modena mancavano casi di interazioni, apparentemente innocue, ma potenzialmente problematiche, dal momento che gli inquisitori dovevano affrontarle interfacciandosi direttamente con la corte. Questo avvenne, ad esempio, nel caso di un sarto ebreo che serviva il duca. Costui teneva a lavorare presso di sé dei cristiani, contravvenendo evidentemente al divieto di avere dei sottoposti di quella religione, cosa che aveva determinato un richiamo da parte dell'Inquisizione e l'esortazione a impiegare piuttosto dei correligionari: il risultato era stato che gli ebrei avevano colto l'occasione per rivolgersi direttamente al duca, chiedendogli di mantenere intatti i loro privilegi⁷³.

Quello del ricorso a corte è un motivo costante: nel momento in cui venivano intimite prescrizioni e interdizioni da parte degli inquisitori, gli ebrei si appellavano all'autorità politica, presentando poi le licenze che questa elargiva o i privilegi ottenuti più o meno recentemente. In questo modo si aprivano delle controversie, che solitamente portavano a qualche compromesso o comunque a un procrastinarsi delle soluzioni. Intanto, come risultato immediato, si aveva quello di mantenere lo *status quo* per un periodo che poteva essere anche abbastanza esteso.

Va tenuto presente che, davanti a questo tipo di situazioni, gli inquisitori venivano a trovarsi in una posizione assai delicata poiché, se da un lato non potevano sottrarsi agli ordini dei loro superiori, dall'altro la realtà in cui operavano non permetteva che in materia di ebrei procedessero senza tener conto della protezione accordata loro dagli Estensi, del cui supporto, d'altra parte, i giudici non avrebbero potuto fare a meno nel compito di mantenimento dell'ordine («[...] e' non rompere con questi Signori da quali certo ricevo ordinariamente ogni honesta sodisfatione» scriveva Reghezzi in una lettera alla Sacra Congregazione⁷⁴). Il caso di due ebrei – Isac Sanguinetti e il suo complice Abramo – che nel 1621 erano stati processati, sentenziati e condannati alla pena della frusta, è particolarmente significativo in questo senso: nel momento in cui l'inquisitore aveva incontrato il giudice secolare per far eseguire la condanna, questi aveva offerto la propria disponibilità, non potendo tuttavia garantire «che non venesse disordine» e ponendo come condizione imprescindibile la messa al corrente del duca. Occorre ricordare che i Sanguinetti erano tra le famiglie ebraiche più importanti del ducato. Cesare, in effetti,

mostrò di restare mal sodisfatto, mentre non poteva ottenere una gratia che dimandava per degni rispetti, et singolarmente che essendo uno di detti Hebrei, cioè Isaac, della prima fameglia di Modena fra Hebrei, con due figliuole da marito, gli pareva stranno che dovessero esser svergognate quelle, et quelli; et mi ordinò che dovessi soprastare all'esecutione, con scrivere di nuovo à Vostra Signoria Illustrissima per la gratia...

A quel punto, si giustificava Reghezzi,

parendomi che Sua Altezza Serenissima premesse molto in questo negotio, hò giudicato necessario soprastare, et dar parte a Vostra Signoria Illustrissima di quello che segue; et per non mancare al debito mio non restarò di dirgli, ch'in questi paesi sono molto favoriti gl'Hebrei, et che il negare questa gratia a Sua Altezza Serenissima potrebbe causare del male assai, et dove hora trovo pronta sempre Sua Altezza Serenissima a favorire il S. Offitio, potrei trovare nell'avenire qualche intoppo, et Vostra Signoria Illustrissima sa, che senza l'aiuto suo non si può fare il servitio di Dio, et del S. Offitio⁷⁵.

Ciò che risulta dalla corrispondenza, dunque, è il permanere di una situazione di stallo, con questioni che di volta in volta riattualizzavano il problema della giurisdizione sugli ebrei. A dimostrazione di quanto fosse difficile gestire le relazioni tra le due comunità, basti menzionare un ulteriore caso avvenuto a Vignola, dove lo stesso governatore locale aveva dato scandalo partecipando alle feste in casa degli ebrei e invitandoli a propria volta a casa sua⁷⁶.

Se tale era lo stato delle cose ancora nei primi due decenni del Seicento, va detto che anche dopo l'istituzione del ghetto sono attestati rapporti e interazioni, tanto più se si considera che, nel 1638, gli ebrei residenti fuori dalla capitale non vennero costretti a trasferirsi entro i confini del ghetto di Modena⁷⁷.

5 Conclusioni

Mentre la documentazione processuale è lo specchio della concreta attività giudiziaria di un tribunale, le lettere rappresentano un passaggio ulteriore, dal momento che in esse si trova soltanto una selezione dei casi e delle situazioni comunicate a Roma. Riguardo agli ebrei, a ricorrere con maggiore frequenza sono l'allarme suscitato dai rapporti con i cristiani, l'aspetto economico nelle sue varie declinazioni (multe, prestiti, commutazioni di pena), il controllo sui libri. Ma, anche in riferimento a questi temi, si comprende come la questione più delicata fosse la dialettica

giurisdizionale tra Inquisizione e autorità politica. Si tratta di un tema essenziale, che merita di essere osservato anche in riferimento alle realtà minori presenti nella Penisola e anche laddove la Chiesa di Roma potesse contare su una posizione di forza.

Gli ebrei avevano un ruolo importante non soltanto nel pur fondamentale ambito economico, ma anche dal punto di vista culturale, se si tiene conto che la loro presenza nella corte estense è documentata sin dal periodo ferrarese. E il fatto che molti di essi, dopo la devoluzione di Ferrara, avessero scelto di seguire il sovrano nella nuova capitale non può essere spiegato soltanto in riferimento alle prevedibili difficoltà a vivere in una città sottoposta al diretto controllo di autorità ecclesiastiche, ma va inquadrato all'interno di un rapporto che era, in ultima analisi, di reciproca necessità.

In questo saggio ho posto l'accento su due attori principali: Inquisizione (ufficio locale e ufficio romano) e autorità politica (duca, ministri, governanti attivi nelle diverse comunità). Non ho dedicato uno spazio specifico al tema della giurisdizione vescovile, perché, in questa fase e su questa materia, i vescovi cittadini agivano in sostanziale sintonia con gli inquisitori. Per comprendere come si fosse giunti a un certo equilibrio, si deve tenere in considerazione il processo che portò alla divisione degli ambiti di pertinenza tra vescovi e inquisitori, almeno in riferimento all'Italia centro-settentrionale⁷⁸. Gli ordinari modenesi, oltre a servire spesso la corte in missioni diplomatiche, si concentrarono sull'azione pastorale e normativa, di cui troviamo testimonianza, ad esempio, nella documentazione sinodale⁷⁹. Di particolare rilievo per il tema e il periodo considerati fu l'attività normativa del vescovo Pellegrino Bertacchi (1610-1627)⁸⁰ e, segnatamente, il Sinodo del 1612, in cui, tra le molte materie, si affrontava quella degli ebrei⁸¹. Sebbene in questo campo le maglie inquisitoriali si fossero andate estendendo sempre di più nel corso del Seicento, i vescovi mantenevano alcune competenze sul controllo delle relazioni con i cristiani. Gli esempi di Vignola e Spilamberto mostrano, in effetti, una interlocuzione costante dei titolari delle diocesi o dei loro delegati – presenti e attivi nelle fasi cruciali delle attività processuali – e una certa collaborazione, confermata dalle lettere degli inquisitori ai cardinali della Sacra Congregazione⁸².

I casi di studio presentati attestano comunque la complessità di realtà come quella del ducato estense, per la quale sembra opportuno porre l'accento non solo sul conflitto, quanto piuttosto su una particolare dialettica giurisdizionale che coinvolgeva diversi attori: in questo caso, inquisitori di Modena, vicari locali, vescovi e loro vicari, corte estense e comunità sottoposte alla giurisdizione modenese, ma di fatto gestite autonomamente.

Questo induce a riflettere almeno su due aspetti importanti: il primo è relativo al livello del controllo da parte di autorità che ambivano a essere “centrali” e centralizzatrici, il secondo è l’elusione – più o meno consapevole – delle regole. Per quanto riguarda il primo punto, che le periferie fossero sempre più difficili da gestire rispetto alla sede delle istituzioni preposte al controllo è fatto noto: ciò permetteva agli abitanti dei territori più o meno distanti dalla capitale da un lato di continuare a vivere secondo le proprie abitudini e convenienze, dall’altro di ignorare le imposizioni diramate attraverso la pubblicazione degli editti, dei decreti e di altri documenti inquisitoriali, almeno fino al momento in cui, per un motivo o per un altro, il fatto usciva fuori dai confini locali e giungeva sino all’inquisitore, o almeno al suo vicario⁸³.

Ciò si traduceva in una mancanza di controllo e/o in una connivenza dell’autorità politica – sia ducale che delle diverse figure attive territorialmente – che, da parte sua, concedeva licenze, permettendo la reiterazione delle occasioni di “disordine”. Oppure – e siamo al secondo aspetto, strettamente connesso e anticipato dal primo – le regole erano note, le prescrizioni anche, ma le si ignorava deliberatamente, pensando di non incorrere in situazioni particolarmente incresciose o comunque non tali da dare avvio a un procedimento inquisitoriale. Il risultato spesso era che si verificasse una stretta del controllo, ma inevitabilmente momentanea: affinché le misure adottate per porre rimedio alle situazioni potessero garantire un mantenimento dell’ordine esteso nel tempo non bastava, evidentemente, qualche isolato intervento, seppur incisivo. E non va dimenticato che si dovevano fare i conti anche con una certa abitudine alla dissimulazione, che non interessava solamente idee e convinzioni, ma anche comportamenti e pratiche di vita quotidiana.

Questi e altri elementi rendevano particolarmente difficoltoso modificare le consuetudini con norme imposte dall’alto, soprattutto laddove e allorquando potere ecclesiastico e potere temporale entrassero in contrasto, senza mantenere quella linea comune che sola avrebbe potuto garantire un più immediato e certo raggiungimento del fine.

Merita di essere sottolineato, in conclusione, un aspetto metodologico, ovvero l’uso di incrociare le diverse fonti, che permette non solo di chiarire alcuni passaggi che resterebbero confinati nell’ambito delle ipotesi, ma arricchisce notevolmente il campo dell’indagine. Le lettere provenienti da Roma, essendo documenti ufficiali dotati di carattere normativo, fanno necessariamente riferimento alle disposizioni della Congregazione. D’altra parte, quelle spedite da Modena rappresentano, come ho chiarito, una selezione di particolari situazioni o vicende da sottoporre al vaglio del

Sant'Uffizio. I processi, da parte loro, pur essendo anch'essi documenti d'ufficio, lasciano emergere in maniera per certi aspetti più distinta la prassi locale, in ottemperanza ma anche al di là delle norme ufficiali, dando conto di una realtà assai più complessa e articolata. Tanto più se si tiene conto che, nella maggior parte dei casi in questa fase – cioè all'inizio del Seicento, quando l'emergenza “eretica” era ormai stata sedata – gli inquisitori locali erano tenuti a comunicare a Roma esclusivamente sentenza e abiura, o, al massimo, i sommari dei processi, nei quali non si dava certo conto del dettaglio dei singoli costituiti e che quindi, all'occorrenza, potevano evitare di fornire informazioni dettagliate sulle consuetudini vigenti territorialmente.

Le vicende ripercorse mostrano le molte potenzialità che un fondo come quello modenese offre a ricerche che hanno come oggetto non solo la storia dell'Inquisizione, ma anche la storia delle istituzioni, la storia religiosa, la storia della Riforma e della Controriforma, la storia della minoranza ebraica e numerosi altri ambiti connessi a questi. La ricchezza della documentazione permette un dialogo tra le fonti che è una rarità nel caso degli archivi inquisitoriali, pervenuti per lo più in maniera frammentaria e incompleta. Ciò consente di accordare un valore centrale a una sede che, come ricerche recenti hanno mostrato, era tra le più povere presenti sul territorio della Penisola italiana⁸⁴, ma che, nondimeno, risultò essere molto attiva e, anzi, assieme a quella senese, in controtendenza rispetto all'attività di altri uffici locali⁸⁵.

Note

1. Per avere un'idea del tema, si vedano anzitutto i due volumi *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, a cura di M. Luzzati, Laterza, Roma-Bari 1994 e *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2003, utili anche al confronto tra lo stato delle ricerche prima e dopo il 1998, data dell'apertura agli studiosi dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Cfr. anche *Storia d'Italia. Annali 11. Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1996 e, per una breve panoramica, P. C. Ioly Zorattini, *Ebrei in Italia*, in *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, a cura di A. Prosperi, Edizioni della Normale, Pisa 2010 (d'ora in poi DSI), vol. II, pp. 523-7.

2. Sugli ebrei nei domini estensi si vedano M. P. Balboni, *Gli ebrei del Finale nel Cinquecento e nel Seicento*, Giuntina, Firenze 2005, A. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, cit., pp. 265-85, F. Bonilauri, V. Maugeri (a cura di), *Le comunità ebraiche a Modena e a Carpi. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Giuntina, Firenze 1999; F. Francesconi, L. Levi D'Ancona, *Vita e società ebraica di Modena e Reggio Emilia. L'età dei ghetti*, Nuovagrafica, Carpi 2007; E. Fregni, M. Perani (a cura di), *Vita e cultura ebraica nello Stato Estense*, Atti del 1° Convegno internazionale di studi (Nonantola, 15-17 maggio 1992), Fattoadarte, Bologna 1993. Tra gli studi più recenti vanno menzionati quelli di Katherine Aron-Beller, tra cui K.

Aron-Beller, *Disciplining Jews: The Papal Inquisition of Modena, 1598-1630*, in "Sixteenth Century Journal", 43, 2010, pp. 713-29; Ead., *Jews on Trial. The Papal Inquisition in Modena, 1598-1638*, Manchester University Press, Manchester-New York 2011; Ead., *Il Buon Purim: Proselytizing, Professing Jews and the Papal Inquisition in Modena*, in "Jewish History", 26, 2012, pp. 161-77; Ead., *Outside the Ghetto: Jews and Christians in the Duchy of Modena*, in "Journal of Early Modern History", 17, 2013, pp. 245-71 e, da ultimo, Ead., *The Jewish Inquisitorial Experience in Seventeenth-Century Modena. A Reflection on Inquisitorial Process*, in *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, eds. K. Aron-Beller, C. Black, Brill, Leiden-Boston 2018, pp. 322-51.

3. Cfr. A. Biondi, *Lunga durata e microarticolazione nel territorio di un ufficio dell'Inquisizione: il "Sacro Tribunale" a Modena (1292-1785)*, in "Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento", 8 1982, pp. 73-90; Id., *La "Nuova Inquisizione" a Modena, Tre inquisitori (1598-1607)*, in *Città italiane del '500 tra Riforma e Controriforma*, Atti del Convegno Internazionale di studi (Lucca, 13-15 ottobre 1983), Pacini Fazzi, Lucca 1988, pp. 61-76; R. Canosa, *Storia dell'Inquisizione in Italia: dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento*, vol. I: *Modena*, Sapere 2000, Roma 1986; F. Francesconi, *Modena*, in DSI, vol. II, pp. 1054-5.

4. Il riferimento è alla mia Tesi di Dottorato: S. Toppetta, *L'Inquisizione a Modena nel primo Seicento*, discussa il 21 gennaio 2019 presso Sapienza Università di Roma (tutor: prof. V. Frajese, co-tutor: prof.ssa M. Caffiero, prof. A. Del Col). Il periodo considerato coincide, fino alla fine degli anni '20, con quello preso in esame da K. Aron-Beller nel menzionato *Jews on Trial*, che si estende fino al momento dell'istituzione del ghetto di Modena, nel 1638. La studiosa si serve dei processi quale fonte principale, conducendo la sua indagine secondo tre direttrici principali: l'aspetto giudiziario e le procedure messe in campo dal tribunale inquisitoriale, l'aspetto biografico degli imputati e le relazioni e interazioni tra comunità cristiana e comunità ebraica nel ducato estense.

5. Su questo tipo di documento cfr. S. Feci, *Lettere degli inquisitori, Italia*, in DSI, vol. II, pp. 903-4. Per il contesto modenese il riferimento resta G. Biondi, *Le lettere della Sacra Congregazione romana del Santo Ufficio all'Inquisizione di Modena: note in margine a un regesto*, in "Schifanoia", 4, 1987, pp. 93-108, in cui vengono considerate le lettere della Sacra Congregazione agli inquisitori di Modena. Attualmente disponiamo di due edizioni delle lettere dalla Sacra Congregazione agli inquisitori locali: P. Scaramella, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio ai Tribunali di Fede di Napoli: 1563-1625*, EUT – Istituto italiano per gli studi filosofici, Trieste-Napoli 2002 e O. Di Simplicio, *Le lettere della Congregazione del Sant'Ufficio all'Inquisitore di Siena, 1581-1721*, EUT, Trieste 2012. Una raccolta parziale di lettere si trova in G. Angeli, *Lettere del Sant'Ufficio di Roma all'Inquisizione di Padova (1567-1660), con nuovi documenti sulla carcerazione padovana di Tommaso Campanella in appendice (1594)*, a cura di A. Poppi, Centro studi antoniani, Padova 2013.

6. Un esempio dell'uso di questo tipo di fonte è in G. Dall'Olio, *I rapporti tra la congregazione del Sant'Ufficio e gli inquisitori locali nei carteggi bolognesi (1573-1594)*, in "Rivista Storica Italiana", 105, 1993, pp. 246-86. In riferimento all'Inquisizione modenese si veda anche un recente contributo di Christopher Black, che considera la corrispondenza degli inquisitori della seconda metà del Seicento: C. Black, *Relations between Inquisitors in Modena and the Roman Congregation in the Seventeenth Century*, in *The Roman Inquisition. Centre versus Peripheries*, cit., pp. 91-117.

7. Emblematica in questo senso una minuta dell'inquisitore Arcangelo Calbetti da Recanati, il quale, evidentemente redarguito a causa dell'eccesso di zelo nel comunicare le cause a Roma, rispondeva difendendo le proprie ragioni: «[Il cardinale mittente] Soggiunge nella medesima lettera, ch'io stesso apporto dilatione alla spedizione delle cause, mentre scrivo à Roma negocij, che non hanno difficoltà. Al che rispondo, ch'in

tre anni che sono qua Inquisitore credo haver spedito circa 300 cause, de quali non ne hò scritto a Roma, se non sei o otto, e queste le hò scritte più ad istanza d'altri, che di mia volontà, e' particolarmente tre di loro, nelle quali erano assai discordanti questi Consultori», Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASMo), *Inquisizione*, b. 278, Stato delle Congregazioni del S. Uff. Regolamenti – Carteggi, fasc. II, Litterae missae ad supremam Congregationem Illustrissimorum Cardinalium, minuta del 16 agosto 1603, cc. 42v-43r (la sottolineatura è nel testo). Su questo inquisitore cfr. L. Roveri, *Calbetti, Arcangelo*, in DSI, vol. I, p. 244.

8. Il 20 novembre 1492 Ercole I emanò un decreto col quale decideva di accogliere a Ferrara ventuno famiglie di ebrei a condizioni particolarmente vantaggiose. Cfr. M. G. Muzzarelli, *Ferrara, ovvero un porto placido e sicuro tra XV e XVI secolo*, in *Vita e cultura ebraica*, cit., pp. 239-40. Imprescindibile la documentazione in ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Archivio per Materie, Ebrei, b. 19b, all'interno della quale è possibile reperire informazioni relative ai privilegi concessi agli ebrei anche del periodo successivo al 1492.

9. Nel 1539 papa Paolo III aveva concesso l'investitura del feudo ferrarese agli Estensi, limitandone però la discendenza ai soli eredi legittimi. I papi successivi confermarono l'investitura, sebbene, come recita la bolla *Admonet nos* (29 marzo 1567) di Pio V, venisse ribadita la «proibizione di alienare e infeudare città e luoghi della S. R. Chiesa».

10. Cfr. G. Boccolari, *Gli Estensi di Modena*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*, vol. I, Atti del Convegno (Modena, 25-28 marzo 1998), a cura di A. Spaggiari, G. Trenti, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, p. 25. Si veda anche L. Londei, M. Morena, *Lo Stato di Modena e la Santa Sede*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. II, pp. 1160-1.

11. Cfr. L. Amorth, *Modena capitale. Storia di Modena e dei suoi duchi dal 1598 al 1860*, Banca popolare dell'Emilia Romagna, 1988 e G. Guerzoni, *Le corti estensi nella devoluzione del 1598*, in *Lo Stato di Modena*, cit., vol. II, pp. 669-98.

12. Cfr. A. Biondi, *Inquisizione ed ebrei a Modena nel Seicento*, in *Vita e cultura ebraica*, cit., pp. 265-7. Va comunque sottolineato che il ghetto sorse nel centro della città di Modena, dove peraltro risiedeva già la maggior parte degli ebrei, contrariamente a quanto chiesto dai membri delle corporazioni. Sulle complesse vicende che portarono alla creazione del ghetto si veda la ricostruzione di M. Al Kalak, *Naissance d'un ghetto. Pouvoirs et intolérance religieuse dans le duché de Modène (1602-1638)*, in "XVII^e Siècle", 1, 2019, pp. 35-58.

13. Biondi, *Inquisizione ed ebrei a Modena nel Seicento*, cit., p. 261.

14. Non esiste un inventario completo delle *Causae Hebreorum*, diversamente dai *Processi*, su cui si veda G. Trenti, *I processi del tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-1784*, Aedes Muratoriana, Modena 2003. Trenti classifica i reati in questione come "Reati connessi agli ebrei", ma va precisato che entro tale categoria non sono compresi solamente gli imputati di religione ebraica, ma anche cristiani che interagivano in maniera sospetta con gli ebrei. Resta da chiarire il criterio in base al quale gli atti sono stati inseriti all'interno di una serie piuttosto che dell'altra, dal momento che spesso capita che fascicoli riguardanti la medesima persona, inquisita in diverse occasioni, si trovino una volta tra i *Processi* e una volta tra le *Causae Hebreorum*. Considerando la qualità dei reati e i soggetti coinvolti, si può supporre che si tratti di un inserimento casuale: diversamente sarebbe difficile spiegare, ad esempio, come mai i fascicoli relativi a imputati accusati del medesimo reato si trovino collocati all'interno di serie diverse.

15. Cfr. M. Caffiero, *Legami pericolosi: ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012.

16. La questione è legata alla peculiare condizione giuridica degli ebrei sin dall'epoca medioevale. Cfr. S. Simonsohn, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale (secoli XII-XVI)*, in *Storia d'Italia. Annali 11.1*, cit., p. 103: «La particolare

condizione giuridica degli ebrei nella società cristiana medievale costituiva un misto di provvedimenti favorevoli e discriminatori adottati nei loro confronti», che era insito nel concetto stesso di *servi camerae regis*, da intendersi tuttavia nel senso di dipendenza piuttosto che di schiavitù. I privilegi fondamentali consistevano nel permesso di residenza e nella libertà di culto e, generalmente erano inclusi nelle condotte (che consistevano in accordi tra autorità e banchieri) e negli statuti (relativi anche agli ebrei che non esercitavano il mestiere di banchiere). Tra le altre concessioni vanno ricordati il permesso di tenere sinagoghe, cimiteri, la facoltà di produrre cibo kasher e anche il privilegio di essere riconosciuti come “universitas”.

17. Tra i molti contributi su diverse realtà territoriali, si vedano, ad esempio, il volume *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, cit. e la sezione *Ebrei sotto processo*, in “Quaderni Storici”, 99, 1998, in particolare S. Feci, *Tra il tribunale e il ghetto: le magistrature, la comunità e gli individui di fronte ai reati degli ebrei romani nel Seicento*, pp. 575-99.

18. Cfr. K. Stow, *Ebrei, età medievale*, in DSI, vol. II, p. 521.

19. *Ibid.* L'autore insiste sulla volontà da parte delle autorità cattoliche di preservare la purezza cristiana e, in questo senso, pone l'accento sulla pubblicazione della *Turbato corde* di Clemente IV, ripubblicata anche da Gregorio X nel 1274, con la quale si autorizzava l'Inquisizione a procedere sia contro coloro che, battezzati, tornavano al giudaismo, sia contro quanti li favorivano in questo, ivi, p. 522.

20. Per un quadro d'insieme, cfr. ad esempio Ioly Zorattini, *Ebrei in Italia*, cit. e la bibliografia di riferimento. Sul fondamento giuridico del controllo esercitato dall'Inquisizione sugli ebrei si veda inoltre K. Stow, *Il ghetto di Roma nel Cinquecento. Storia di un'acculturazione*, Viella, Roma 2014 (ed. or. *Theater of Acculturation. The Roman Ghetto in the Sixteenth Century*, University of Washington Press, Seattle-London 2001), in particolare alle pp. 11-2. Le analisi di Marina Caffiero, concentrando l'attenzione sul delicato e complesso ambito dei libri ebraici, permettono di riflettere su una questione centrale nel discorso intorno alle rivendicazioni giurisdizionali da parte dell'Inquisizione. Si tratta della progressiva assimilazione degli ebrei agli eretici attraverso i loro libri, in particolare il Talmud, più volte condannato per i suoi contenuti, ascrivibili al *contemptus fidei*, M. Caffiero, *Gli ebrei sono eretici? L'Inquisizione romana e gli ebrei tra Cinque e Ottocento*, in *I tribunali della fede: continuità e discontinuità dal Medioevo all'Età moderna*, a cura di S. Peyronel Rambaldi, Claudiana, Torino 2007, pp. 245-64 e Ead., *Legami pericolosi*, cit., in particolare pp. 6-27. Sulla progressiva estensione delle competenze dell'Inquisizione sugli ebrei si veda anche Aron-Beller, *Jews on Trial*, cit., pp. 34-41.

21. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Miscellanea, fasc. III-7, “Contro di quai persone proceda il Santo Officio della Inquisitione”, s.d., cc. 1r-5v. L'intero documento è trascritto in S. Toppetta, *L'Inquisizione a Modena nel primo Seicento*, cit., pp. 357-65.

22. Su questo inquisitore cfr. L. Roveri, *Reghezzi, Giovanni Vincenzo*, in DSI, vol. III, pp. 1306-7.

23. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma (1609-1621), b. 252, fasc. IV, 4 aprile 1620. Anche se non viene mai specificato, la bolla di Pio V a cui si allude in questa lettera e in quelle che verranno menzionate in seguito è la *Romanus Pontifex* del 19 aprile 1566, che confermava le disposizioni antiebraiche sancite dalla bolla *Cum nimis absurdum* di Paolo IV (1555).

24. ASMo, *Inquisizione*, Miscellanea, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori alla Sacra Congregazione del 1598, 1599, 1600 usque ad annum 1624, 8 maggio 1620.

25. *Ibid.*

26. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 252, fasc. IV, 6 giugno 1620.

27. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 30 ottobre 1621.

28. Ivi, 29 aprile 1623. Sulla questione dei fori si vedano E. Brambilla, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, il Mulino, Bologna 2000; Ead., *La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII)*, Carocci, Roma 2015³; I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007; P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna 2000; A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 2009².

29. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 29 aprile 1623, cit.

30. Sulla politica della Sacra Congregazione nei confronti delle sedi locali cfr. G. Maifreda, *I denari dell'inquisitore: affari e giustizia di fede nell'Italia moderna*, Einaudi, Torino 2014. In generale, sull'aspetto economico dell'Inquisizione si vedano anche A. Prosperi, *Il budget di un inquisitore: Ferrara 1567-1572*, ora in *L'Inquisizione romana, strutture e ricerche*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003, pp. 99-123 e V. Lavenia, *Struttura economica: Inquisizione romana*, in DSI, vol. III, pp. 1541-5.

31. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 15 novembre 1600.

32. ASMo, *Inquisizione*, Causae Hebreorum, b. 244, fasc. 1.

33. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 251, fasc. I, 25 novembre 1600.

34. ASMo, *Inquisizione*, b. 282, Libri di spese pubbliche, "Libro della Fabbrica del Santo Offitio di Modona", c. 17v.

35. Ivi, c. non num.

36. Biondi, *Gli ebrei e l'Inquisizione negli Stati estensi*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, cit., p. 278.

37. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 9 giugno 1621.

38. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione, b. 253, fasc. I, 16 luglio 1622.

39. Tra le due lettere qui citate, se ne colloca una dell'inquisitore Reghezzi del 6 luglio 1621, in cui faceva presente al cardinal Millini l'opportunità di valutare la commutazione della pena in una multa per non creare difficoltà con il duca. Sulla lettera si tornerà più oltre.

40. Cfr. Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, cit., in particolare al cap. VII, *Inquisizione, ebrei, cristiani: segregazione e scambi*, pp. 289-332.

41. Su questo cfr. Lavenia, *Struttura economica*, cit. e la bibliografia di riferimento.

42. Cfr. Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, cit., pp. 164-72 e V. Lavenia, *Gli ebrei e il fisco dell'Inquisizione. Tributi, espropri e multe tra '500 e '600*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, cit., p. 345, che richiama un episodio riguardante alcuni ebrei di Scandiano accusati di aver commesso atti sacrileghi, in cui Giovanni Battista Laderchi, segretario del duca Cesare, riuscì ad aggiudicare il caso alla corte secolare.

43. Tra i numerosi studi dedicati al tema, si vedano almeno F. Parente, *La Chiesa e il Talmud*, in *Storia d'Italia. Annali 11.1*, cit., pp. 521-643; S. Wendehorst, *L'Inquisizione romana, l'Indice e gli ebrei: nuove prospettive della ricerca*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, cit., pp. 51-63; M. Caffiero, *I libri degli ebrei. Censura e norme della revisione in una fonte inedita*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, VI Giornata Luigi Firpo. Atti del Convegno (5 marzo 1999), a cura di C. Stango, Olschki, Firenze 2001, pp. 203-23; Ead., *Legami pericolosi*, cit., pp. 27-39 e 44-77; V. Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 127-37; Id., *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Laterza, Roma-Bari 2014, pp. 111-5; A. Raz-Krakotzkin, *The Censor, the Editor and the Text: the Catholic Church and the Shaping of the Jewish Canon in the Sixteenth Century*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2007. Sulla censura dei libri ebraici a Modena, cfr. F. Francesconi, *Dangerous Readings in Early Modern Modena*:

Negotiating Jewish Culture in an Italian Key, in *The Hebrew Book in Early Modern Italy*, eds. J. R. Hacker, A. Shear, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, pp. 133-55; Ead., “*This Passage Can Also Be Read Differently...*”: *How Jews And Christians Censored Hebrew Texts in Early Modern Modena*, in “Jewish History”, 26, 2012, pp. 139-60.

44. Nel periodo in analisi si verificarono tre campagne di confisca ed espurgazione di libri ebraici, in concomitanza con tre momenti particolari: quella del 1599 coincise con le richieste del popolo di espellere gli ebrei; la seconda, degli anni 1613-14, fece seguito alle pressioni delle corporazioni modenesi che insistevano per la soluzione del ghetto; la terza, del 1626, scaturì dall’opposizione degli ebrei alla chiusura del ghetto e in particolare all’eventualità che potesse sorgere in una zona periferica della città. Cfr. Francesconi, “*This Passage Can Also Be Read Differently...*”, cit., p. 143.

45. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de’ Padri Inquisitori, 9 gennaio 1599.

46. ASMo, *Inquisizione*, Stato delle Congregazioni, regolamenti, carteggi, b. 278, cc. 32r-33v, 20 luglio 1602.

47. Va ricordato che, nell’ultima fase del Concilio di Trento, un ruolo fondamentale a favore degli ebrei e dei loro libri venne giocato dal cardinale Ercole Gonzaga, fratello del duca di Mantova Federico I, ragion per cui la comunità di Mantova fu puntualmente al corrente delle decisioni conciliari e attiva nel perorare la causa della espurgabilità del Talmud. Cfr. Parente, *La Chiesa e il Talmud*, cit., pp. 599-603.

48. Il *converso* fra Domenico Gerosolimitano, tra i più noti correttori attivi nell’Italia centro-settentrionale, fu uno dei tre revisori facenti parte della commissione nominata dal vescovo Francesco Gonzaga, che lavorò tra il 1595 e il 1597 alla produzione di censure. Cfr. almeno A. M. Rabello, *Domenico Gerosolimitano*, in *Encyclopaedia Judaica*, 1972, vol. VI, col. 158; Parente, *La Chiesa e il Talmud*, cit., pp. 609-10; M. Perani, *Confisca e censura di libri ebraici a Modena fra Cinque e Seicento*, in *L’Inquisizione e gli ebrei in Italia*, cit., pp. 298-9; Id., *Censura, sequestri e roghi di libri ebraici*, in DSI, vol. I, p. 322; P. C. Ioly Zorattini, *Domenico Gerosolimitano a Venezia*, in “Sefarad”, 58, 1998, pp. 107-15; G. Lewis (ed.), *Domenico’s Istanbul*, E. J. W. Gibb Memorial Trust, Cambridge 2001; L. Rostagno, *Note su Domenico Gerosolimitano. A proposito del recente saggio di M. Austin. Parte I*, in “Rivista degli studi orientali”, 76, 2002, pp. 231-62; Ead., *Note su Domenico Gerosolimitano. Parte II*, in “Rivista degli studi orientali”, 77, 2003, pp. 231-75.

49. Su questo personaggio cfr. G. Biondi, *Laderchi, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1960 ss., 2004, pp. 37-9; R. Montagnani, *Giovanni Battista Laderchi nel governo estense (1572-1618)*, in “Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Province modenesi”, serie 10, XII, 1977, pp. 101-53. L’autore della principale cronaca relativa agli anni in oggetto, Giovanni Battista Spaccini, molto critico e ostile nei confronti di Laderchi, lo aveva definito spregiativamente «padre degli ebrei», cfr. G. B. Spaccini, *Cronaca di Modena*, vol. IV, a cura di A. Biondi, R. Bussi, C. Giovannini, Panini, Modena 1993-2008, p. 293. Ai rapporti tra Laderchi e l’Inquisizione, anche in riferimento alla sua posizione nei confronti degli ebrei, sto dedicando uno studio specifico, in corso di redazione.

50. La lettera è riportata da Perani, *Confisca e censura*, cit., pp. 300-1.

51. Il neofita fra Luigi da Bologna lavorava a fianco del rabbino Natanael Trabotti. Costoro, assieme ai neofiti Camillo Jaghel e suo figlio Ciro Jaghel da Correggio, furono correttori attivi nel periodo in esame. Cfr. Francesconi, “*This Passage Can Also Be Read Differently...*”, cit., che ha come oggetto il lavoro di questi censori.

52. ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 15, fasc. 3, Atti per diversi, cc. non numerate.

53. Ivi, deposizione di fra Luigi da Bologna, 14 novembre 1601.

54. Ivi, costituito di Viviano Sanguinetti, 22 novembre 1601: «ma solamente doppio

essere stato un giorno o doi a' rivedere i detti libri m'addimandorno alcuni denari per la correctione et io gli pagai».

55. Cfr. Frajese, *Nascita dell'Indice*, cit., p. 128.

56. Basti richiamare le differenze tra i due Indici del 1559 e quello tridentino in riferimento al Talmud: il primo lo proibiva del tutto, mentre il secondo prevedeva una tolleranza previa espurgazione e pubblicazione senza il titolo di Talmud. Cfr. Frajese, *Nascita dell'Indice*, cit., pp. 127-31.

57. Il tema è oggetto di numerosi studi, relativi a diverse realtà territoriali, che in questa sede non si pretende di menzionare in maniera esaustiva. In riferimento a Modena e ai territori sottoposti alla sua giurisdizione vanno tenuti presenti i già citati studi di K. Aron-Beller, che analizzano principalmente i fascicoli processuali relativi a imputati ebrei.

58. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, lettera del 16 maggio 1618.

59. Il fatto è ripreso nella risposta del cardinal Millini, che invita l'inquisitore a porre rimedio alla situazione di Vignola, affinché non si creasse un precedente che avrebbe avuto ripercussioni su Spilamberto, ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 252, fasc. IV, 26 maggio 1618.

60. Sull'alimentazione ebraica si veda A. Toaff, *Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel Medioevo*, il Mulino, Bologna 1989; Id., *Mangiare alla giudia*, il Mulino, Bologna 2011².

61. Cfr. A. Esposito, *Macellai e macellazione ebraica a Roma tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento: accordi e conflitti*, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 9, 2006, pp. 45-77. Attraverso lo studio della documentazione notarile posteriore al 1492, Anna Esposito ha potuto studiare le società di macellai ebrei e anche alcune società miste, composte da ebrei e cristiani. In genere il macellaio ebreo acquistava i capi di bestiame da allevatori e mercanti cristiani per poi macellarli e vendere la carne kasher in luoghi appartenenti a proprietari cristiani. A quel punto, «non essendo possibile che gli scarti e i residui della macellazione ebraica non finissero sulle tavole della popolazione cristiana, perché altrimenti il costo della carne kasher sarebbe salito alle stelle, si deve ipotizzare che, nonostante i divieti, nella prassi quotidiana ciò fosse comunemente praticato [...] anche grazie ad un atteggiamento di sostanziale tolleranza verso la realtà dell'ebraismo non solo da parte delle popolazioni dei paesi mediterranei, ma anche da parte di alcuni giuristi: da qui probabilmente il ricorso a macelli gestiti e usati in comune», p. 52. Oltre a quello romano, è interessante e utile menzionare anche il caso dello Stato sabaudo, dove esisteva una legislazione che vietava espressamente discriminazioni mercantili fra ebrei e cristiani e dove poteva accadere che gli ebrei dovessero rivolgersi a macellai cristiani che macellassero secondo il rito ebraico. Cfr. L. Allegra, «Avuto riguardo al maggior prezzo, che dagli ebrei si pagano li viveri». *Conflitti e consumi alimentari nei ghetti piemontesi*, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 4, 2000, pp. 127-58.

62. Cfr. S. Di Nepi, Aronitto, Monteritoni, Muccinello e gli altri. *I macellai e la carne nella comunità ebraica di Roma della seconda metà del Cinquecento*, in "Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia", 9, 2006, pp. 79-92. Si ha un'ulteriore dimostrazione dello scarto tra norma e prassi proprio riguardo ad una merce – la carne – che è emblema di "ebraicità".

63. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 30 gennaio 1619. Il fascicolo processuale relativo a questo caso si trova in ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 50, fasc. 3.

64. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 16 maggio 1623. Il fascicolo processuale è in ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 67, fasc. 21.

65. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 16 maggio 1623, cit.

66. Su questo aspetto si veda Aron-Beller, *Jews on Trial*, cit., pp. 87-114.

67. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 251, fasc. IV, 12 aprile 1603. All'inquisitore venne ordinato di verificare se il caso rientrasse nelle

fattispecie contemplate nella bolla di Gregorio XIII *Antiqua Iudaeorum improbitas*. Il fascicolo processuale si trova in ASMo, *Inquisizione*, Processi, b. 22, fasc. 27.

68. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 251, fasc. IV, 12 luglio 1603: le donne erano state tenute in casa per otto o dieci giorni «con ricevere da esse diversi servitii, ma non già di dare il latte al suo figliuolo».

69. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 24 marzo 1623.

70. Ivi, 13 giugno 1620. Sulla base delle ricerche condotte, non è stato possibile chiarire il motivo per cui i cristiani avrebbero dovuto mandare i propri figli a studiare in scuole di ebrei, se per preferenza o per assenza di altre scuole.

71. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 252, fasc. IV, 26 giugno 1620.

72. ASMo, *Inquisizione*, Lettere della Sacra Congregazione di Roma, b. 253, fasc. I, 29 marzo 1622.

73. ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori, 18 aprile 1620.

74. Ivi, 30 ottobre 1621.

75. Ivi, 6 luglio 1621. Reghezzi proseguiva informando i cardinali che, secondo quanto gli era parso di capire, il duca avrebbe desiderato che la pena della frusta venisse commutata in una multa, al cui pagamento avrebbero potuto provvedere i parenti dei rei. A questo caso si è già accennato, in riferimento alla commutazione della pena in una multa di 100 scudi, di cui 30 erano stati abbonati in virtù di un credito concesso da Isac Sanguinetti nel 1600 all'inquisitore Arcangelo Calbetti.

76. Ivi, 29 aprile e 3 giugno 1623.

77. Su questo aspetto cfr. Aron-Beller, *Outside the Ghetto*, cit. Troppo recisa, tuttavia, la conclusione secondo cui le relazioni fuori dal ghetto erano più forti in virtù della poca incisività del controllo esercitato dall'Inquisizione («the increasingly marginal role played by the Holy Office in Jewish life»), dovuto da un lato alla superiore giurisdizione ducale e dall'altro al fatto che il tribunale di fede andava sempre più concentrandosi su altri ambiti.

78. Cfr. E. Brambilla, *Il «foro della coscienza». La confessione come strumento di delazione*, in «Società e Storia», 81, 1998, pp. 591-608 e Ead., *Alle origini del Sant'Uffizio*, cit.

79. Al rapporto tra vescovi e inquisitori ho dedicato una specifica trattazione nella mia tesi di Dottorato, alla quale mi permetto ancora di rinviare, in particolare alle pp. 46-57.

80. Su questo si veda anche M. Al Kalak, *Pellegrino Bertacchi. Controriforma e politica nella Modena del Seicento*, in *Storia della Chiesa di Modena dal Medioevo all'età contemporanea. Profili di vescovi modenesi dal IX al XVIII secolo*, Mucchi, Modena 2006, pp. 313-71.

81. Archivio Storico Diocesano di Modena e Nonantola (ASDMN), Biblioteca Capitolare, Sin/54/3, Vescovo Bertacchi (1612), *De Iudaeis*, cap. IV, p. 260: «Prohibimus etiam, ne aliquis Christianus utriusque sexus audeat, neque praesumat conversari in domibus Iudaeorum, ut eos grammaticam, musicam, aut alia doceat, vel ludat, vel ut filios Iudaeorum lactet, aut comedat in ipsorum Iudaeorum habitationibus...».

82. In riferimento a questo aspetto, si vedano, ad esempio, alcune lettere in ASMo, *Inquisizione*, b. 295, Lettere de' Padri Inquisitori: il 13 giugno 1620 l'inquisitore Reghezzi, riguardo all'ordine ricevuto di porre rimedio ai «disordini» tra ebrei e cristiani, aveva «giudicato bene darne parte à Monsignor Reverendissimo Vescovo come persona zelantissima e che in questo affare, et in ogn'altro del sant'uffitio con ogni suo potere m'agiuta», e ancora, sulla stessa questione, il 30 ottobre 1621 sollecitava un chiarimento da parte della Sacra Congregazione prima che il vescovo fosse partito per la Spagna, dal momento che si trattava di un ambito in cui i giudici della fede erano soliti procedere in maniera congiunta e uniforme, come ribadiva il 29 aprile 1623: «Hierì alla presenza di Monsignor Vescovo, col quale tratto ogni particolare spettante agl'Hebrei...». Anche l'inquisitore Massimo Guazzoni (1616-1618) aveva alluso alla collaborazione vescovile,

in particolare quando, avendo il sospetto che le sue lettere venissero intercettate, aveva chiesto e ottenuto che quelle provenienti da Roma venissero recapitate al vescovo, col quale collaborava con «ogni buona intelligenza», ivi, lettera del 19 maggio 1617.

83. Il problema di come lavorassero e se effettivamente lavorassero i vicari è una questione che andrebbe ulteriormente approfondita.

84. Cfr. Maifreda, *I denari dell'inquisitore*, cit., p. 18, in cui, prendendo a campione un anno per cui si dispone di documentazione sistematica – il 1748 – viene mostrato come Modena rimanesse in condizioni di difficoltà economica pressoché per l'intera vita del tribunale.

85. Cfr. A. Del Col, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano 2006, pp. 776-9. Questo aspetto viene richiamato anche da M. Al Kalak, *Investigating the Inquisition: Controlling Sexuality and Social Control in Eighteenth-Century Italy*, in "Church History", 85, 3, 2016, pp. 530-1.

